

# Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 8

Agosto-Settembre 1978

IN MORTE DI PAOLO VI	pag. 121
PER LA ELEZIONE DI GIOVANNI PAOLO I	» 123
IN MORTE DI GIOVANNI PAOLO I	» 125
CONFERMA DEL PRESIDENTE DELLA C.E.I.	» 126
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 12 NOVEMBRE 1978	» 126
NORME PER LA RIPRODUZIONE FOTOMECCANICA DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI	» 128
INSEGNANTI DI RELIGIONE	» 130
VARIAZIONI ALL'ANNUARIO C.E.I. 1977	» 136



**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**  
**a cura della Segreteria Generale**

**NUMERO 8**

**Agosto-Settembre 1978**

## **In morte di Paolo VI**

---

### **MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA**

**AI CONFRATELLI NELL'EPISCOPATO  
ALLE LORO CHIESE PARTICOLARI  
E A TUTTA LA COMUNITÀ NAZIONALE**

Oggi, nel XIV anniversario dell'Enciclica « Ecclesiam Suam », che ha segnato fin dall'inizio le prospettive di tutto il Suo Pontificato, il nostro Santo Padre Paolo VI è stato chiamato ad entrare nel gaudio del Suo Signore e a contemplare per sempre il volto splendente nella gloria della Trasfigurazione.

E' il momento nel quale tutti ci raccogliamo in profonda riflessione, fedeli singoli e Chiese particolari.

Abbiamo innumerevoli motivi per ripensare a Lui, con immenso amore. Soprattutto, Egli resta per noi il Papa del Concilio, l'esperto in umanità, il Maestro di fede, l'araldo di conversione particolarmente nell'Anno Santo, il pellegrino e missionario di pace nel mondo, che si è offerto senza risparmio e fino all'ultimo con la parola, il cuore e la vita.

Sono motivi, questi, che congiuntamente ai sentimenti spontanei dell'animo, fanno sentire il forte bisogno della preghiera: per la pace dell'anima diletta del nostro Padre, comparsa davanti a Dio della misericordia e della luce; per la gratitudine che a Dio dobbiamo del dono fatto a tutta la Chiesa e al mondo di un così grande Pontefice; e per la riconoscenza speciale che la nostra Chiesa e la nostra comunità nazionale gli devono, nel commosso ricordo della costante vicinanza e delle assidue espressioni di affetto e di cure, da Paolo VI dimostrate, nelle circostanze più trepide e più gravi della nostra convivenza.

Maria, Madre della Chiesa, Lo accolga nella Chiesa del cielo, e continui a donare a noi e a tutti gli uomini, in quest'ora, la sua materna protezione.

Roma, 6 agosto 1978

Festa della Trasfigurazione di nostro Signore.

LA PRESIDENZA DELLA C.E.I.

\* \* \*

EMINENTISSIMO  
CARD. JEAN VILLOT  
CAMERLENGO DI SANTA ROMANA CHIESA  
CITTÀ DEL VATICANO

ESPRIMIAMO ALL'EMINENZA VOSTRA COI SENTIMENTI DI DOLORE PER LA IMPROVVISA SCOMPARSА DEL SANTO PADRE PAOLO VI LA COMUNIONE DI FEDE E DI AMORE CHE UNISCE LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA ALLA CHIESA INTERA NELLA PREGHIERA DI GRATITUDINE PER IL DONO DA DIO FATTOLE DI COSÌ GRANDE PONTEFICE E NELLA INVOCAZIONE ARDENTE PER IL PREMIO DI TRASFIGURAZIONE E DI GAUDIO ALLA PERSONA DI TANTO FEDELE SERVO.

Roma, 6 agosto 1978

CARD. ANTONIO POMA  
*Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana*

# Per la elezione di Giovanni Paolo I

---

## MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA

AI CONFRATELLI NELL'EPISCOPATO  
ALLE LORO CHIESE PARTICOLARI  
E A TUTTA LA COMUNITÀ NAZIONALE

Vogliamo interpretare i sentimenti comuni, ed esprimere la vivissima gioia e la profonda riconoscenza per il dono da Dio concesso alla sua Chiesa con il nuovo Santo Padre, il Papa Giovanni Paolo I, Pastore di Roma e della Chiesa universale.

Nel Confratello nostro, zelante Patriarca di Venezia e già Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, vediamo ora il Successore di Pietro, il Servo dei Servi di Dio, il Vicario di Cristo, e alla sua persona, costituita oggi « visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli » (LG, 23), aderiamo con comunione di mente e di cuore, e con volontà di devota collaborazione, per professare e annunziare a salvezza le parole rivolte un giorno dal Capo degli Apostoli al Signore: « Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente » (Mt 16, 16).

I nostri sentimenti sono confortati anche dalla sollecita e concorde azione compiuta dai Padri del Collegio cardinalizio.

L'elezione del Sommo Pontefice, avvenuta in maniera così esemplare, ci invita e stimola a camminare decisamente insieme, desiderosi solo di appropriarci dei valori evangelici più puri e genuini e di presentare con essi la verità rivelata. Sarà questo a rendere la nostra testimonianza feconda di bene, e veramente capace di facilitare il ministero papale di Giovanni Paolo I e la missione della Chiesa per l'incontro e il dialogo con il mondo del nostro tempo e le sue più urgenti necessità e attese.

E' l'augurio che, con le nostre comunità ecclesiali, sentiamo il bisogno di volgere in ardente preghiera di ringraziamento, invocazione, e impegno.

Roma, 26 agosto 1978

LA PRESIDENZA DELLA C.E.I.

\* \* \*

AL SANTO PADRE  
GIOVANNI PAOLO I  
CITTÀ DEL VATICANO

COL CUORE COLMO DI GIOIA E DI RICONOSCENZA PER IL NUOVO DONO FATTO DA DIO ALLA SUA CHIESA, I VESCOVI ITALIANI E LE LORO COMUNITÀ ESPRIMONO AL VICARIO DI CRISTO SENTIMENTI DI FEDE E DI AMORE, FORMULANO PROPOSITI DI PROFONDA COMUNIONE E DEVOTA COLLABORAZIONE, INVOCANO APOSTOLICA BENEDIZIONE.

Roma, 26 agosto 1978

+ CARD. ANTONIO POMA  
*Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana*

\* \* \*

EMINENTISSIMO SIGNOR CARDINALE ANTONIO POMA  
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
CIRCONVALLAZIONE AURELIA 50

ROMA

DEVOTO ET COMMOSO MESSAGGIO AUGURALE AVVALORATO PREGHIERE CHE VOSTRA EMINENZA HA INVIATO ANCHE A NOME VESCOVI ITALIANI AT SUA SANTITÀ OCCASIONE ELEVAZIONE SOMMO PONTIFICATO EST STATO ACCOLTO CON SENTIMENTI DI VIVO GRADIMENTO ET SINCERA RICONOSCENZA STOP SANTO PADRE RICAMBIA VOLENTIERI AFFETTUOSO GESTO INVIANDO A LEI AI VESCOVI ET AI FEDELI DILETTA NAZIONE ITALIANA IMPLORATA APOSTOLICA BENEDIZIONE PEGNO COPIOSI DIVINI FAVORI PER ULTERIORE INCREMENTO VITA SPIRITUALE ET SANTIFICAZIONE ANIME.

Città del Vaticano, 2 settembre 1978

CARDINALE VILLOT

# In morte di Giovanni Paolo I

---

## MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA

AI CONFRATELLI NELL'EPISCOPATO  
ALLE LORO CHIESE PARTICOLARI  
E A TUTTA LA COMUNITÀ NAZIONALE

Di fronte alla fulminea e sconvolgente notizia della scomparsa di Giovanni Paolo I, a soli 33 giorni dalla elezione al ministero di supremo Pastore, i fedeli non possono che inchinarsi in adorazione della volontà di Dio, amorosa sempre nel suo inscrutabile mistero.

In Papa Luciani, Dio ha mostrato e donato alla Chiesa una nuova alba di luce, un sorriso colmo di tutta la gioia della fede, della speranza e della carità, l'invitante incarnazione di una umanità ricca dei valori evangelici dell'umiltà, della dolcezza e della semplicità della vita cristiana e del servizio ecclesiale.

Tanto basta a qualificare un Pontificato anche di pochissimi giorni, e a collocarlo degnamente nella storia. La lezione data è eterna.

Le nostre comunità, raccolte in preghiera, affidano l'anima del loro Santo Padre alla gloria di Dio e se stesse al suo amore misericordioso.

Roma, 29 settembre 1978

LA PRESIDENZA DELLA C.E.I.

\* \* \*

A SUA EMINENZA  
CARD. GIOVANNI VILLOT  
CAMERLENGO DI SANTA ROMANA CHIESA  
CITTÀ DEL VATICANO

ACCOLGA ESPRESSIONE VIVISSIMA SOFFERENZA PASTORI E CHIESA ITALIANA PER IMPROVVISA SCOMPARSA SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO I, IL CUI VOLTO E LA CUI AMABILITÀ RIMARRANNO NEL CUORE DI TUTTI.

Roma, 29 settembre 1978

+ CARD. ANTONIO POMA  
*Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana*

## **Conferma del Presidente della C.E.I.**

---

Il Cardinale Segretario di Stato, Giovanni Villot, con lettera numero 356 del 9 settembre 1978, comunicò che il Santo Padre Giovanni Paolo I, ha confermato la proroga dell'incarico di S.E. il Cardinale ANTONIO POMA nell'ufficio di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, *ad nutum Summi Pontificis*.

## **Giornata del Ringraziamento 12 novembre 1978**

---

### MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA

AI CONFRATELLI NELL'EPISCOPATO  
E ALLE LORO COMUNITÀ DIOCESANE

L'annuale Giornata del Ringraziamento, che ricorre il prossimo 12 novembre, intende celebrare la « riconoscenza che noi dobbiamo alla Provvidenza, la quale dà alla terra la fecondità, che il lavoro, e quello agricolo specialmente, sa rendere provvida per la nostra vita » (PAOLO VI, *Angelus* del 13 novembre 1977).



L'iniziativa ha carattere essenzialmente religioso; conserva, tuttavia soprattutto nelle parrocchie rurali, un carattere sociale e comunitario di festa. « Quale serenità, quale socialità, quale amore ai fratelli e alle cose, alla loro onesta e benefica utilità, nascono da tale coscienza di gratitudine che noi dobbiamo al Padre nostro che sta nei cieli » (*ibidem*).

Le vicende eccezionali liete e tristi, che abbiamo vissuto quest'anno, ci hanno richiamato, spesso con drammatica violenza, a ciò che urgentemente appare necessario recuperare: il senso religioso della vita e dell'attività umana.

La Giornata del Ringraziamento è un momento felice e fecondo di preghiera, di riflessione e di incontro per i lavoratori dei diversi ambienti e dei vari settori produttivi. « Un'alleanza è così resa evidente e messa in onore, l'alleanza della terra e dell'uomo, la quale, mediante il lavoro e l'orazione, " ora et labora ", ci rivela l'economia della divina Sapienza per il pane, per il benessere, per il progresso dell'umana famiglia » (*ibidem*).

La riflessione non può dimenticare che « il lavoro umano, svolto per produrre e scambiare beni e per mettere a disposizione servizi economici, è di valore superiore agli elementi della vita economica, perché questi hanno solo natura di mezzo. Tale lavoro infatti, sia svolto indipendentemente che subordinatamente da altri, procede immediatamente dalla persona la quale imprime nella natura quasi il suo sigillo e la sottomette alla sua volontà » (*G.S.*, 67).

L'invito che rivolgiamo alle comunità ecclesiali per la celebrazione della Giornata del Ringraziamento vuole costituire perciò una testimonianza di apprezzamento e di fiducia verso i lavoratori e l'occasione per ribadire l'impegno comune e solidale per una rinnovata evangelizzazione e promozione umana del mondo del lavoro.

A tale nuovo slancio missionario è affidata la speranza del « supplemento d'anima », che il Papa Giovanni Paolo I ha indicato come la più grande esigenza ed urgenza del nostro tempo.

Roma, 30 settembre 1978

LA PRESIDENZA DELLA C.E.I.

# Norme per la riproduzione fotomeccanica dei documenti degli Archivi ecclesiastici

---

*Con lettera n. 352.779/210 del 31 luglio 1978 il Segretario di Stato, Card. Jean Villot, ha trasmesso il testo del seguente Regolamento, che ha lo scopo di orientare, con precise e prudenti indicazioni, i responsabili degli Archivi ecclesiastici a concedere l'autorizzazione alle riproduzioni fotomeccaniche dei documenti esistenti negli stessi Archivi.*

In risposta a richieste relative alla microfilmatura di fondi archivistici di Enti ecclesiastici, a chiarimento e completamento delle Istruzioni della Pontificia Commissione per gli Archivi ecclesiastici d'Italia (5.XII.1960: A.A.S., 1960, p. 1022 ss) e delle direttive emanate in varie occasioni dalla Segreteria di Stato, si stabilisce quanto segue:

## ART. 1

Gli Archivi ecclesiastici sono disponibili alla ricerca degli studiosi nel rispetto delle finalità degli Enti da cui provengono, sotto la responsabilità di chi Presiede agli Archivi stessi.

Le Autorità ecclesiastiche dispongano tempestivamente, perché la selezione del materiale da conservarsi negli archivi venga compiuta da persone competenti e di fiducia. Il materiale selezionato, anche se riprodotto, non deve essere distrutto.

## ART. 2

La riproduzione dei fondi archivistici a mezzo di operazioni fotomeccaniche (microfilm, fotocopie, xerografie) a scopo conservativo da parte dei singoli Enti è raccomandata, a scopo di ricerche di studio, chiaramente indicate, è permessa, con il permesso dell'Autorità competente.

La riproduzione di interi fondi archivistici a scopo di ricerca da compiersi per conto di Istituti scientifici o di privati può essere concessa soltanto dagli Ordinari, dopo previo e maturo esame della richiesta.

## ART. 3

La riproduzione fotomeccanica dei fondi archivistici a scopo conservativo non è sottoposta a limiti di tempo. Per scopo di ricerca e

studio è stabilito un limite minimo di 70 anni, con scatto di apertura di dieci in dieci anni; ferme restando le disposizioni in vigore per gli Archivi della Curia Romana.

I documenti riservati o segreti non siano concessi allo studio e alla riproduzione; sono però ammesse eccezioni, per una ricerca scientifica indicata, previo esame della richiesta da parte dell'Archivista o di un incaricato di fiducia.

Documenti di carattere privato e riservato che si riferiscono a individui, Famiglie, Enti non possono concedersi senza previa espressa licenza degli interessati.

La riproduzione dei registri parrocchiali si può concedere fino al limite di 70 anni.

#### ART. 4

Le operazioni di riproduzione devono essere compiute da personale specializzato. Si prendano ampie garanzie per la conservazione del materiale archivistico, e si abbia speciale riguardo per le condizioni generali dei documenti (stato di conservazione, fragilità del materiale, le rilegature, le miniature ecc.).

Se gli Enti ecclesiastici non dispongono di propria attrezzatura per la riproduzione è ammesso che il lavoro si eseguisca da altri Enti con personale qualificato e garantito, sotto la responsabilità dell'Archivista. Il lavoro sia compiuto nella sede dell'archivio o in un centro ecclesiastico di comodo accesso, garantendo il sollecito ritorno del materiale alla sua sede.

Precise condizioni, debitamente pattuite e sottoscritte, siano poste a chi rivolge domanda, specialmente quando sia richiesta la riproduzione di fondi e di parte cospicua di essi.

Dette condizioni riguardano: *a*) gli scopi di lucro o di mera ricerca scientifica; *b*) la messa a disposizione del pubblico in centri di studio; *c*) gli usi che si intendono fare dei documenti ottenuti.

Si richieda la cessione di una copia delle riproduzioni (per i microfilm normalmente in negativo da conservarsi nell'archivio).

Si stabilisca inoltre: *a*) il rimborso delle spese di riproduzione per i lavori compiuti direttamente dai servizi ecclesiastici; *b*) il risarcimento per eventuali danni recati al materiale riprodotto; *c*) un congruo compenso se l'impresa ha scopo di lucro.

# Insegnanti di religione

---

*La Segreteria Generale, con lettera n. 801/78 del 13 settembre 1978, ha inviato a tutti i membri della C.E.I. copia della seguente Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, contenente chiarimenti e norme riguardanti le nomine degli Insegnanti di religione e l'orario di servizio.*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*Gabinetto*

CIRCOLARE N. 217  
PROT. N. 6526/112/PD

Roma, 11 settembre 1978

AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI - LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO  
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER  
LE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA - BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER  
LE SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO

*e p.c.* AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA - AOSTA

ALL'ASSESSORE DELLA P.I. DELLA  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

OGGETTO: Insegnanti di religione.

In riferimento a quesiti pervenuti, si comunica, a conferma di quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del 14.5.1975, che gli insegnanti di religione, una volta nominati ed assunto servizio, sono automaticamente confermati nell'incarico negli anni successivi, in base alla disponibilità delle ore di insegnamento, sino a quando non intervenga, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, una nuova intesa tra l'Ordinario Diocesano ed il Preside.

In considerazione delle particolari esigenze di ordine pedagogico e didattico connesse al fatto che l'insegnamento della religione viene di norma impartito in ciascuna classe per un'ora settimanale, si comunica altresì che le ore di insegnamento di religione disponibili nelle singole scuole possono essere assegnate, d'intesa con l'Ordinario Diocesano, ad uno o più docenti, avendo cura peraltro di affidare a ciascuno di essi, ove possibile, fino a 9 ore settimanali, nel rispetto dell'unità organica dei corsi.

Resta fermo che, a norma delle disposizioni vigenti, l'anzidetto limite di ore può essere superato, d'intesa con l'Ordinario Diocesano, fino ad un massimo di 18 ore settimanali.

Si precisa, pertanto, che quando in una scuola si rendano disponibili ore di insegnamento di religione, esse possono essere assegnate ad un nuovo incaricato, a condizione che gli altri docenti di religione della medesima scuola abbiano almeno 9 ore settimanali d'insegnamento e sempre che sia rispettata l'unità organica dei corsi.

*Il Ministro*  
M. PEDINI

\* \* \*

*Per opportuna documentazione, si riportano anche le disposizioni di legge e gli orientamenti amministrativi di carattere applicativo che costituiscono i precedenti più significativi per lo stato giuridico degli incaricati di religione, nonché un commento della circolare di cui sopra a cura dell'Ufficio Catechistico Nazionale.*

- Legge n. 824 del 5.6.1930
- Sentenza del Consiglio di Stato del 4.3.1958
- C.M. n. 345 dell'8.8.1959
- Legge n. 831 del 28.7.1961 (art. 7 e 8), e insieme la:
- C.M. n. 132 del 3.4.1962
- Telegramma del Ministro del Tesoro 13.11.1964 al Ministero della Pubblica Istruzione
- C.M. n. 301 del 30.11.1974 (Elettorato attivo e passivo)
- C.M. n. 127 del 14.5.1975
- Ordinanza Min. del 5.10.1976 (Elettorato attivo e passivo)

\* \* \*

In data 11.9.1978 il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato la circolare n. 217 che contiene chiarimenti e norme applicative riguardanti le nomine degli Insegnanti di religione e l'orario di servizio.

Le istruzioni ministeriali si comprendono in tutta la loro portata nel contesto di tutte le disposizioni di legge che regolano specificamente l'insegnamento della religione e, più in generale, la scuola fino alla recente Legge n. 463 del 9.8.1978 (G.U. n. 232 del 21.8.1978).

### **Premesse**

La citata Legge n. 463 (« Modifiche alle norme sul conferimento degli incarichi... ») è frutto della discussione e di complesse elaborazioni del disegno di Legge n. 1888 (cosiddetto « sul precariato »). Durante la elaborazione del disegno di Legge si è cercato, attraverso iniziative molteplici e in vari modi, di ottenere miglioramenti giuridici anche per gli insegnanti di religione, nel rispetto sia della originalità della disciplina sia della professionalità e della funzione docente dell'incaricato.

Di fatto il legislatore, lungo l'iter parlamentare, ha inteso risolvere il problema del « precariato » in radice, eliminando la figura dell'incaricato a tempo indeterminato e dettando disposizioni definitive circa l'ammissione nei ruoli.

Poiché negli ultimi anni l'Insegnante di religione era per vari aspetti equiparato di fatto agli incaricati a tempo indeterminato, si è creata da molte parti una situazione di incertezza circa il suo stato giuridico e circa la prassi da seguire nelle intese e nelle nomine degli insegnanti di religione.

Altri problemi del resto si segnalavano da più parti, a causa della precisa determinazione di alcuni Capi di Istituto o Provveditori che inopinatamente pretendevano applicare una norma di legge (n. 951 del 22.12.1977 art. 6), raggruppando le ore di insegnamento di religione fino a 18 ore settimanali.

Di fronte a queste difficoltà si è voluto sollecitare dal competente Ministero gli opportuni chiarimenti, per ribadire con la massima chiarezza la prassi vigente, a tutto vantaggio di un più regolare avvio e andamento dell'anno scolastico.

### **I contenuti della C.M. n. 217 dell'11.9.1978**

La nuova Circolare non muta lo stato giuridico dell'insegnante di religione, che ha fondamento sulla Legge n. 824/1930 e sulle disposizioni successive.

Semmai la nuova Circolare detta istruzioni che contribuiscono ad arricchire, per taluni aspetti della speciale configurazione giuridica dell'insegnante di religione, la interpretazione delle leggi vigenti, e inol-

tre esplicita la particolare considerazione dovuta alla peculiarità pedagogica e didattica della disciplina insegnata.

### **Primo comma**

La C.M. n. 217 conferma quanto nella sostanza era stabilito dalla C.M. n. 127/1975 e ne riafferma la validità anche dopo la recente Legge n. 463: se non ha più senso una « equiparazione » formale degli insegnanti di religione ad incarichi a tempo indeterminato, di fatto non è necessaria una nomina anno per anno degli incarichi di religione, fino a quando non intervenga una nuova intesa tra Preside e Ordinario diocesano.

In particolare la C.M. n. 217 conferma la distinzione già acquisita chiaramente nella C.M. n. 127, tra « intesa » e « idoneità »:

— *L'idoneità* esprime l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano al docente di religione (sia sacerdote o religioso, sia laico); ha valore giuridico di abilitazione all'insegnamento e può essere revocata a giudizio insindacabile dell'Ordinario.

Il ritiro dell'attestato di idoneità può essere fatto in qualsiasi momento dell'anno e provoca automaticamente il ritiro dell'intesa e la cessazione dal servizio (L. 824/1930, art. 6; cfr. C.M. 127/1975).

E' bene, in linea di massima, che il certificato d'idoneità dichiari i titoli (statali o ecclesiastici) che contribuiscono a qualificare il docente.

— *L'intesa* riguarda invece la sede e l'orario d'insegnamento che sono stabiliti d'accordo tra il Capo d'Istituto e l'Ordinario diocesano prima dell'anno scolastico (a norma della L. 824/1930, art. 5 e C.M. n. 127/1975).

Essa continua a produrre i suoi effetti anche negli anni successivi fino a che non si pervenga ad una nuova intesa. Nuove intese sono pertanto necessarie ogni qualvolta si debba operare trasferimenti, riduzione o aumento di ore settimanali d'insegnamento e, ovviamente, nel caso della nomina di nuovi candidati.

— Quando la nuova intesa implica il trasferimento di sede è necessario che la si accompagni con l'attestato di idoneità del docente.

— La C.M. 217 (come già la C.M. 127/1975) riconosce all'Ordinario diocesano il diritto di intervenire tanto per quanto riguarda l'idoneità, quanto per ciò che riguarda l'intesa.

— La prassi inerente le nomine degli insegnanti di religione domanda, da parte ecclesiastica, il rispetto di una disciplina che fa capo in definitiva all'Ordinario diocesano e alla sua responsabilità.

### **Secondo e Terzo comma**

La Circolare riconosce in termini espliciti una particolare considerazione per le esigenze di ordine pedagogico e didattico connesse con

la funzione docente dell'incaricato di religione (numero degli alunni, orario di insegnamento e corrispettivo proporzionale impegno in altri servizi, partecipazione agli organi collegiali, rapporti con le famiglie, ecc.).

Pertanto la C.M. 217:

— ribadisce le interpretazioni e la prassi più volte esplicitamente affermate dai competenti organismi ministeriali in riferimento al frazionamento dell'orario di cattedra degli insegnanti di religione;

— conferma che gli insegnanti di religione possono essere nominati per meno di 18 ore settimanali;

— precisa che si deve tendere ad affidare « *ove possibile* », fino ad almeno 9 ore settimanali, sempre nel rispetto dell'unità organica dei corsi;

— assume e fa proprio in tal senso l'orientamento più volte manifestato dalla C.E.I. e dall'Ufficio Catechistico Nazionale, che si debba cioè evitare il frazionamento eccessivo degli orari di cattedra e che si debba tener presente un livello medio di impegno orario di 9 ore settimanali (cfr. Atti XII Assemblea Generale C.E.I., 1975, pag. 78; e lettera UCN n. 94/78, del 23.6.1978);

— precisa che resta sempre possibile, a norma delle disposizioni vigenti, affidare un numero maggiore di ore, purché d'intesa sempre con l'Ordinario diocesano e fino al limite massimo delle 18 ore settimanali;

— afferma sostanzialmente che il frazionamento al di sotto delle 9 ore settimanali è possibile o quando sia imposto dalla scarsa popolazione scolastica o quando sia comunque richiesto dal rispetto dovuto all'unità organica dei corsi.

#### **Quarto comma**

La C.M. n. 217 aggiunge una ulteriore precisazione, che è diretta conseguenza di quanto già affermato ed è evidentemente intesa ad evitare ulteriori equivoci d'interpretazione.

In pratica se in una scuola, ad esempio, sono disponibili non più di 9 ore di insegnamento, si abbia cura di affidarle ad un solo incaricato di religione (a meno di non soprassedere, per quest'anno, se la nomina è già operante).

#### **Alcune considerazioni**

Pur riservandoci di tornare sul discorso con maggiore ampiezza, ci sembra importante fin d'ora annotare alcuni aspetti rilevanti a proposito della figura dell'insegnante di religione.



In primo luogo si arricchisce ulteriormente il profilo giuridico e professionale dell'insegnante di religione, riconoscendo a lui in termini espliciti diritti e doveri che già la legge e la prassi vigenti gli attribuivano. La Circolare ministeriale, in altre parole, rappresenta un passo, non privo di significato, verso un eventuale « inquadramento speciale », che dovrebbe rappresentare la configurazione ottimale dell'incaricato di religione, ma che potrà trovar compimento solo in sede propria e legislativa. Studi in proposito sono già stati fatti dall'Ufficio Catechistico Nazionale perché si possa pervenire, nella parità di diritti e doveri con gli altri docenti, ad un inquadramento che riconosca la specificità del ruolo pedagogico e didattico dell'insegnante di religione.

La problematica che riguarda l'insegnamento della religione è ovviamente assai più ampia ed è riflesso, in certa misura, anche del disagio generale che tuttora attraversa la scuola italiana. Occorre, in tale contesto, competenza nel conoscere le disposizioni di legge che informano e ispirano il funzionamento della scuola, disponibilità a collaborare con il corpo docente e il Capo d'Istituto, competenza culturale e professionale specifica.

Resta sempre attuale, ovviamente, il problema del reclutamento, della qualificazione e dell'aggiornamento degli insegnanti di religione, come pure il problema di una disponibilità effettiva e di una relativa stabilità in una stessa scuola, evitando trasferimenti e sostituzioni troppo dannosi sul piano educativo e pastorale.

Una particolare attenzione sembra doverosa per gli insegnanti laici, i quali avvertono spesso in modo più sofferto la mancanza di una legislazione che riconosca stabilità, progressione economica e adeguate assicurazioni sociali degli insegnanti di religione.

E' prevedibile che, dato il tempo avanzato e le nomine sicuramente già in corso, insorga qualche difficoltà.

Si suggerisce di affrontare i problemi emergenti cercando in sede locale l'intesa su piattaforme che da un lato non turbino il regolare inizio delle lezioni, e d'altro lato assicurino alla scuola i docenti che hanno maggiori doti umane e professionali e migliore qualificazione.

A completamento di queste rapide note, non è fuori luogo rimandare alle proposte e indicazioni che si offrivano nell'autunno del 1975, dopo la C.M. 127 (cfr. orientamenti e moduli « fac-simile » in Notiziario UCN, IV, n. 4, 21.7.1975 pag. 110 e seguenti).

## **Variazioni all'Annuario C.E.I. 1977**

---

### **Successioni**

ROMANO EMANUELE, *Vescovo di Trapani.*

### **Nuove nomine**

BERNARDETTO VITTORIO, *Vescovo di Susa.*

SCUPPA LUIGI, *Vescovo di Fabriano e Matelica.*

### **Dimissioni**

GARNERI GIUSEPPE, *Vescovo di Susa.*

RICCERI FRANCESCO, *Vescovo di Trapani.*

TINTI MACARIO, *Vescovo di Fabriano e Matelica.*

### **Defunti**

RE CARLO, *Vescovo Titolare di Aspona (Vescovo già di Ampurias e Tempio).*

TINIVELLA STEFANO, *Arcivescovo già di Ancona.*



**« Pro manuscripto »**

Notiziario interno della C.E.I.

---

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma